



# Comune di Cattolica Provincia di Rimini



## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12 DEL 31/03/2021**

SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA-SEZIONE SECONDA N. 721/2020 – OMISSIS/OMISSIS /COMUNE DI CATTOLICA PUBBLICATA IN DATA 11/11/2020 E NOTIFICATA IN DATA 26/11/2020 PROT. N. 37586. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000

L'anno duemilaventuno , il giorno trentuno , del mese di Marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – in videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VENTURINI CLAUDIA	P
POZZOLI SILVIA	P	BERTOZZI ALBERTO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
GROSSO SIMONA	P	VACCARINI FEDERICO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	SECCHI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
VANNI BRUNO FRANCO	P	CECCHINI MARCO	P
CALBI MAURO	P		

PRESENTI N. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, FILIPPINI LUCIO, STOPPIONI MARIA LUISA, CERRI DANIELE, OLIVIERI NICOLETTA .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio, come previsto dal proprio Decreto n.1 del 30/03/2020, ripete l'appello al fine di accertare continuità e qualità della connessione di tutti i consiglieri presenti.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 13 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) predisposta in data 26/02/2021 dal Dirigente Settore 02;

Visto il parere del Collegio dei Revisori n.3 del 16/03/2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/03/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 02/03/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Battistel Fausto Antonino che cede la parola per l'illustrazione tecnica al Dirigente Benzi Riccardo.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti n.17

Gennari Mariano - Favorevole  
Pozzoli Silvia - Favorevole  
Girometti Fabrizio - Favorevole  
Bologna Maurizio - Favorevole  
Grosso Simona - Favorevole  
Marcolini Francesco - Favorevole  
Prioli Maura – Favorevole  
Vanni Bruno Franco - Favorevole  
Calbi Mauro – Favorevole  
Venturini Claudia – Favorevole  
Bertozzi Alberto – Favorevole  
Montanari Alessandro - Astenuto  
Benelli Gastone - Astenuto  
Vaccarini Federico - Astenuto  
Secchi Marco – Astenuto  
Gessaroli Massimiliano – Astenuto  
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.5 (Cnc, PD)

Votanti n.12

Favorevoli n.11 (M5S)  
Contrari n.1 (Lega)

**D E L I B E R A**

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 13

**I N O L T R E**

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale e così articolato:

Consiglieri presenti n.17

Gennari Mariano - Favorevole  
Pozzoli Silvia - Favorevole  
Girometti Fabrizio - Favorevole  
Bologna Maurizio - Favorevole  
Grosso Simona - Favorevole  
Marcolini Francesco - Favorevole  
Prioli Maura – Favorevole  
Vanni Bruno Franco - Favorevole  
Calbi Mauro – Favorevole  
Venturini Claudia – Favorevole  
Bertozzi Alberto – Favorevole  
Montanari Alessandro - Astenuto  
Benelli Gastone - Astenuto  
Vaccarini Federico - Astenuto  
Secchi Marco – Astenuto  
Gessaroli Massimiliano – Astenuto  
Cecchini Marco - Contrario

Astenuti n.5 (Cnc, PD)

Votanti n.12

Favorevoli n.11 (M5S)

Contrari n.1 (Lega)

Il presente atto è dichiarato,

**I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E**

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;
- PREMESSO che:
  - 1) Con ricorso ritualmente notificato il Sig. omissis ricorreva al Tar Emilia-Romagna- Bologna, per l'annullamento del provvedimento del dirigente dello sportello unico per l'edilizia in data 6/9/2014, notificato il 15/9/2014, recante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della concessione edilizia emessa il 19/4/1994 a conclusione del procedimento di condono avviato ex. l. 47/85, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformita' edilizia e agibilita' dell'immobile di Via omissis, rilasciato per silenzio assenso sulla domanda del 12/4/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 21/7/2016, recante la decisione di non procedere ad annullamento in autotutela del predetto certificato, della relazione tecnica del responsabile del procedimento in data 8/6/2016, di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato, del certificato di conformita' edilizia e agibilita' dell'immobile di via omissis, rilasciato per silenzio assenso sull'istanza inoltrata il 10/10/2016, della nota del responsabile dello sportello unico per l'edilizia in data 2/12/2016, nella parte in cui non ritiene maturato il silenzio assenso sulla precedente istanza e per la condanna al risarcimento dei danni provocati dall'illegittimo e distorto esercizio della funzione amministrativa nel procedimento di rilascio del C.C.E.A. e per lesione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza;
  - 
  - 2) Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sezione seconda) ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati, ha respinto il gravame incidentale proposto dai controinteressati omissis, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, ha condannato il Comune di Cattolica a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 4.000 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre ad oneri di legge, quantificati in 0,26 euro per interessi legali;
  - 
  - in data 11.11.2020 la sentenza e' stata pubblicata;
  - con nota assunta al prot. Ente al nr. 37586 del 07/12/2020 è stata notificata dal nostro legale la sentenza di cui sopra ;
  - 
  - DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- RILEVATO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;

- DATO ATTO;

- che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

- - che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- - che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori

bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

-

- DATO altresì atto che:

-

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

-

- CONSIDERATO che il I comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

-

- ATTESO che in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

-

- ATTESO altresì che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

-

- DATO ATTO che:

- 
- - al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- 
- - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

-

-           CONSIDERATO che:

-

- - la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- - nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

-

-           CONSIDERATO, pertanto, legittimo, opportuno e doveroso procedere al pagamento di quanto disposto in sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal maturato al saldo,;

-

-           RITENUTO quindi di riconoscere l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

-

- VISTI:
- 
- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 
- P R O P O N E
- 
- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 
- 2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a favore di omissis pari all'importo complessivo pari a € 4.000,00 oltre oneri di legge (15% spese generali, 4% Cpa, 22% Iva) per un totale di € 5.837,00 derivante da sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna di Bologna nr. 721/2020 pubblicata il 11/11/2020 e notificata all'Avv. Antonio Aluigi 07/12/2020, e trasmessa dal legale della controparte all'Ente in data 9/12/2020 prot. 39692/2020;
- 
- 3) - di provvedere al finanziamento del presente debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € 5.837,00 sul capitolo 440001” Spese ed Oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del Bilancio di previsione 2021;
- 
- 4) - di dare atto che sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 
- 5) - di rinviare al Dirigente del Settore 2 - Servizio Urbanistica – l'adozione di tutti gli atti necessari al pagamento di quanto disposto dal Giudice in sentenza;
- 
- 6) - di trasmettere il presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002;
- 
- 7) - di dichiarare, a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di non gravare di ulteriori costi l'Amministrazione comunale;





---

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL PRESIDENTE  
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA VOLPINI

---

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)